

VERBALI DEL GRAN CONSIGLIO

ANNO 2024/2025

Seduta XXXI: lunedì 24 febbraio 2025 - serale

SOMMARIO

1. Modifica dell'art. 89 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) - decisioni giudiziarie in materia di assunzione e di nomina
Continuazione della discussione [6473](#)
 - [Messaggio n. 8239 del 15 febbraio 2023](#)
 - [Rapporto di maggioranza n. 8239 R1 del 16 gennaio 2025:](#)
[relatore: Matteo Quadranti](#)
 - [Rapporto di minoranza n. 8239 R2 del 16 gennaio 2025:](#)
[relatrici: Sara Demir e Roberta Soldati](#)
2. Chiusura della seduta e rinvio [6493](#)

PRESIDENZA: Michele Guerra, Presidente

Alle ore 17:50 il Presidente dichiara aperta la seduta; sono presenti 86 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni Maurizio - Albertini Giovanni - Aldi Sabrina - Ambrosetti Maria Pia - Ay Massimiliano - Balli Omar - Bassi Raide - Berardi Giovanni - Beretta Piccoli Sara - Bignasca Boris - Boscolo Lisa - Bourgoïn Samantha - Bühler Alain - Buri Simona - Buzzi Matteo - Caccia Arnaldo - Canetta Maurizio - Capoferri Giovanni - Caprara Bixio - Cedraschi Alessandro - Censi Andrea - Corti Alessandro - Cotti Giuseppe - Dadò Fiorenzo - Demaria Yannick - Demir Sara - Durisch Ivo - Ermotti-Lepori Maddalena - Ferrara Natalia - Ferrari Lea - Filippini Lara - Forini Danilo - Galeazzi Tiziano - Genini Sem - Genini Simona - Ghisla Alessio - Ghisolfi Nadia - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Giudici Andrea - Guerra Michele - Isabella Claudio - Lepori Daria - Maderni Cristina - Mazzoleni Alessandro - Merlo Tamara - Minotti Mauro - Mirante Amalia - Mobiglia Massimo - Morisoli Sergio - Mossi Nembrini Maura - Noi Marco - Ortelli Maruska - Ortelli Paolo - Ostinelli Roberto - Padlina Gianluca - Passardi Roberta - Petralli Giulia - Piccaluga Daniele - Piezzi Aron - Pini Nicola - Prada Aline - Prati Tessa - Pronzini Matteo - Quadranti Matteo - Quadri Stefano - Renzetti Luca - Rigamonti Andrea - Riget Laura - Roncelli Evaristo - Rossi Tuto - Rusconi Patrick - Sanvido Andrea - Savary Josef - Schnellmann Fabio - Sergi Giuseppe - Sirica Fabrizio - Soldati Roberta - Speciali Alessandro - Tenconi Diana - Terraneo Omar - Tonini Stefano - Tricarico Michel - Valsangiacomo Nara - Zanetti Tiziano - Zanini Barzaghi Cristina

Si sono scusati per l'assenza:

Caroni Paolo - Caverzasio Daniele - Gendotti Sabrina - Ponti Gabriele

PARTITI

Avanti con Ticino & Lavoro

HelvEthica Ticino

Il Centro e Giovani del Centro (Centro-GdC)

I Verdi del Ticino (Verdi)

Lega dei Ticinesi (Lega)

Movimento per il socialismo e Indipendenti (MPS-Indipendenti)

Partito comunista e Partito Operaio e Popolare (PC-POP)

Partito liberale radicale ticinese (PLR)

Partito socialista, Gioventù socialista e Forum Alternativo (PS-GISO-FA)

Partito Verde Liberale e Giovani Verdi Liberali (PVL-GVL)

Più Donne

Unione democratica di centro (UDC)

1. MODIFICA DELL'ART. 89 CPV. 1 DELLA LEGGE SULLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA (LPAm) – DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA DI ASSUNZIONE E DI NOMINA – continuazione della discussione

[Messaggio n. 8239 del 15 febbraio 2023](#)

[Rapporto di maggioranza n. 8239 R1 del 16 gennaio 2025; relatore: Matteo Quadranti](#)

[Rapporto di minoranza n. 8239 R2 del 16 gennaio 2025; relatrici: Sara Demir e Roberta Soldati](#)

Riprende la discussione di entrata in materia.

PADLINA G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO CENTRO-GDC - Il nostro gruppo sosterrà all'unanimità le conclusioni del rapporto di minoranza. Come già ricordato, il Consiglio di Stato ha proposto di modificare l'art. 89 LPAm, eliminando la possibilità per il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) di annullare una decisione di nomina o di assunzione illegittima e limitandone sostanzialmente la cognizione alla sola constatazione dell'illegittimità dell'assunzione o della nomina.

I due rapporti concordano nel ritenere che la proposta governativa debba indiscutibilmente essere respinta. Il rapporto di maggioranza dà conto in maniera esaustiva dell'iter che ha portato, pochi anni or sono, all'adozione dell'attuale formulazione dell'art. 89 LPAm. L'attribuzione al TRAM della facoltà di annullare una decisione di assunzione o di nomina

ritenuta irregolare o illegittima fu decisa all'unanimità, accogliendo un'iniziativa presentata dall'ex deputato Ghisletta¹.

Già allora il Consiglio di Stato si era detto contrario a una disposizione che deve evidentemente aver "mal digerito", visto che ne propone una modifica a pochi anni di distanza. L'Esecutivo sembra infatti bramare particolarmente la possibilità di avere mano libera, o quantomeno più libera, in materia di assunzioni e nomine, nonostante il Parlamento la pensi diversamente. Eppure, che una nomina o un'assunzione scaturita da una procedura irregolare debba essere necessariamente annullata discende dai più elementari principi di giustizia ed equità. Se da un lato ne va della serietà e della credibilità delle istituzioni, dall'altro ciò risponde anche all'interesse della persona prescelta, la quale, se confermata in carica dopo che la sua nomina venisse stata dichiarata illegittima da un'autorità giudiziaria, resterebbe gravata dall'onta di non essere stata scelta per meriti o competenze, bensì in seguito a favoritismi ingiustificati.

In tal senso, non si può che salutare con favore il fatto che entrambi i rapporti ritengano inaccettabile la prospettiva di togliere al TRAM la competenza di annullare una nomina scaturita da una procedura irregolare. La speranza è che il Consiglio di Stato se ne faccia finalmente una ragione, comprendendo che su tale questione i parlamentari – ma penso anche la popolazione nel suo insieme – non sono disposti ad accettare compromessi. Legalità e trasparenza in materia di assunzioni e nomine sono difatti principi inderogabili, sui quali non si può transigere, a maggior ragione se si considera che, da quando al TRAM è stata attribuita la facoltà di annullare le assunzioni e le nomine illegittime, le procedure di ricorso – a fronte di un aumento continuo del numero di dipendenti pubblici – sono state pochissime.

L'esistenza stessa di una possibilità di ricorso effettiva, comprensiva dunque dell'annullabilità di una nomina illecita, costituisce a tutti gli effetti il miglior strumento possibile per esercitare pressione sull'Esecutivo e sull'Amministrazione cantonale, a garanzia del fatto che le procedure di assunzione e di nomina siano svolte in modo rigoroso e che vengano scelti effettivamente i candidati migliori, anziché quelli più abili a trovare corsie preferenziali.

Per il nostro gruppo l'attuale formulazione dell'art. 89 LPAmM merita quindi di essere confermata, non avendo dato adito ad alcun problema o a particolari contestazioni.

A distinguere le conclusioni dei due rapporti è l'introduzione, da parte di quello di maggioranza, di due nuovi capoversi: uno per togliere il beneficio dell'effetto sospensivo ai ricorsi presentati contro le decisioni di assunzione o di nomina, l'altro per restringere le contestazioni proponibili, ossia i motivi in base ai quali il TRAM potrebbe disporre l'annullamento di una decisione di assunzione o di nomina.

Quanto all'effetto sospensivo, la valutazione è che l'attuale situazione – nella quale il Governo dispone già della facoltà di revocarlo preventivamente nei casi in cui vi siano ragioni particolari che lo giustificano – sia evidentemente da preferire rispetto a un automatismo che rischierebbe di mettere in difficoltà proprio il candidato prescelto, il quale si vedrebbe costretto a disdire il rapporto di lavoro precedente pur senza avere la certezza che la sua nomina venga effettivamente confermata al termine della procedura ricorsuale.

Quanto alla limitazione dei motivi di ricorso, la valutazione è invece che non vi siano valide ragioni per fare passi indietro rispetto alla situazione attuale. Procedere nel senso proposto, ossia stabilendo che il TRAM possa annullare una nomina illegittima solo in presenza di un

¹ [Iniziativa parlamentare elaborata n. 494](#): *Modifica dell'articolo 89 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmM) – Annullare le assunzioni e le nomine giudicate illegittime dal Tribunale cantonale amministrativo*, Raoul Ghisletta e cofirmatari, 11 dicembre 2017 (cfr. Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2020/2021, [Seduta X](#), 24 giugno 2020, pp. 1393-1394).

manifesto contrasto con le condizioni del bando di concorso significa ammettere che un candidato, pur non rispecchiando al 100% le condizioni poste dal bando, possa comunque essere confermato in carica: circostanza che per il nostro gruppo non è accettabile. Per tutte queste ragioni, concludo invitandovi a sostenere il rapporto di minoranza.

MAZZOLENI A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Errare è umano, ma perseverare è diabolico: credo sia con questo spirito che il Consiglio di Stato, alla luce dell'esperienza maturata da quando la legge è stata modificata, ci proponga di tornare alla soluzione precedentemente in vigore; soluzione che, peraltro, trova riscontro anche a livello federale e nella grande maggioranza dei Cantoni.

Le nomine sono e devono – o perlomeno dovrebbero – restare di esclusiva competenza del Governo e non trasformarsi in decisioni demandate ai giudici. Nella soluzione proposta dal Governo, i tribunali dovrebbero infatti limitarsi ad accertare l'illiceità di una nomina, spetterebbe poi semmai al Parlamento chiedere spiegazioni al Governo qualora venissero constatate più decisioni illegittime.

Alla maggioranza commissionale la proposta governativa non è piaciuta e, come tale, non verrà quindi sostenuta. A quale scopo presentare dunque un rapporto di minoranza, se non per discutere di piccoli dettagli che, a mio avviso, avrebbero dovuto essere approfonditi e accertati in sede commissionale? La Commissione ha ritenuto importante tutelare, per tutte le parti coinvolte nella procedura, il diritto di far valutare la situazione a un tribunale, ossia a un'autorità neutra e oggettiva. Per questo motivo, la maggioranza commissionale propone di mantenere, per tutti gli interessati, il diritto di ricorrere contro le decisioni di nomina. Nell'art. 89 cpv. 1 LPAm si legge infatti che *«Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione»*. Un ricorso resterebbe quindi possibile anche secondo quanto proposto dalla maggioranza.

Al tribunale però, non deve essere data la possibilità di decidere: ed è questo uno dei principi sacrosanti che stanno alla base della separazione dei poteri. Nel nuovo cpv. 4 dell'art. 89 LPAm, che corrisponde all'attuale cpv. 2, è infatti previsto che *«Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso»*. Se così non fosse, il potere giudiziario potrebbe intervenire e decidere *de facto* chi assumere e chi no all'interno dell'Amministrazione cantonale.

Nel contesto dei suoi accertamenti, la Commissione ha avuto modo di rilevare molte situazioni per nulla soddisfacenti, circostanza che le correlatrici del rapporto di minoranza non hanno tenuto in considerazione. Cito, ad esempio, il rischio di abuso di cui potrebbe risultare vittima il candidato scelto, il quale avrebbe legittimamente diritto di iniziare a lavorare per l'Amministrazione cantonale, e ciò a beneficio non solo del candidato medesimo, ma anche di tutti i cittadini ticinesi, che hanno il diritto di usufruire di un servizio pubblico efficiente e non lacunoso a causa della carenza di forza lavoro.

Fermo restando che la persona scelta sarà una sola, anche se a un concorso partecipassero 100 persone, è giusto preservare il diritto di quelle 99 persone non prescelte di ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione, così come è altrettanto giusto e doveroso offrire garanzie e il diritto a essere trattato in maniera oggettiva a chi concorre legittimamente per un posto pubblico e viene scelto. Queste persone vanno inoltre tutelate da coloro che non sono stati prescelti e che, pur di impedire all'Amministrazione il fluido svolgimento della procedura e pur sapendo magari di avere torto, presentano un ricorso, consapevoli del fatto

che, sino all'evasione dello stesso, l'Amministrazione e il candidato selezionato dovranno restare fermi.

I tempi di queste procedure sono già lunghi, senza neppure considerare l'eventuale ricorso al Tribunale federale (TF): si tratta di mesi, se non anni, di attesa che pregiudicano il buon andamento del servizio pubblico e che potrebbero disincentivare chi ha concorso dal mantenere la propria candidatura. Più in generale, questa situazione potrebbe persino scoraggiare persone meritevoli dal candidarsi, per evitare il rischio di restare in balia di ricorrenti risentiti perché non scelti. Per tenere conto anche delle esigenze di queste persone è pertanto stato proposto il nuovo cpv. 2 dell'art. 89 LPAm, secondo cui *«Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo»*. Diversamente, le procedure verrebbero procrastinate a prescindere dal buon fondamento del ricorso stesso. Sempre per evitare abusi sono inoltre stati precisati e limitati i motivi di ricorso. Se i 99 concorrenti citati in precedenza volessero presentare ricorso, lo potranno fare come accadeva in precedenza; non avendo però effetto sospensivo, non potranno impedire indebitamente al prescelto di organizzare il proprio lavoro e, tantomeno, addurre una miriade di argomenti che impegnerebbero inutilmente i nostri tribunali. Del resto, abbiamo ricordato più volte in questo Parlamento come i tribunali siano oggi sotto pressione proprio a causa dell'incessante aumento dei ricorsi.

I motivi per presentare ricorso esistono e sono ben elencati nel nuovo art. 89 cpv. 3 LPAm: *«manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine»*. Anche se a noi avvocati la fantasia per costruire motivi di ricorso non manca, quelli davvero pertinenti – soprattutto in una procedura come questa – sono qui indicati in modo esaustivo.

Alla Lega e a chi ha firmato il rapporto di maggioranza questa proposta è sembrata un buon compromesso, concreto e ponderato, ed è per questo motivo che la sosterremo nell'interesse di tutti i cittadini; non solo di quelli non eletti, ma anche di quelli eletti.

A nostro modo di vedere, questo segnale di fiducia a favore dei cittadini e dei dipendenti cantonali si inserisce nello spirito dell'iniziativa² volta a ottimizzare il numero di funzionari dell'Amministrazione pubblica: tra i suoi obiettivi vi sono difatti anche quelli di valorizzare chi lavora con impegno e dedizione e di riassegnare chi si trova in servizi forse troppo grandi e sovraffollati. Ottimizziamo i servizi troppo grandi per dare risorse a chi non ne ha a sufficienza, al fine di permettere lo svolgimento del lavoro nel migliore dei modi!

In quest'ottica, se dal lato è giusto garantire il diritto di ricorso, come proposto dal rapporto di maggioranza, dall'altro è altresì doveroso scongiurare situazioni di abuso che, come tali, pregiudicano il buon andamento dei nostri servizi cantonali. In quest'ordine di idee auspico, non fosse che per coerenza, che tutti i partiti appoggino il rapporto di maggioranza, così come farà il gruppo Lega.

DURISCH I., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS-GISO-FA - Il nostro gruppo ritiene insostenibile la modifica legislativa proposta nel messaggio governativo, poiché vanifica di fatto qualsiasi possibilità effettiva di ricorso contro assunzioni potenzialmente illegittime. Se il TRAM può unicamente accertare l'illegittimità, ma non annullare la nomina, il diritto di ricorso diventa sostanzialmente inefficace e inutile. Anche qualora si dimostrasse che l'assunzione è avvenuta in violazione della legge, segnatamente per discriminazione o per

² [Iniziativa popolare legislativa generica n. 157](#): *Stop all'aumento dei dipendenti cantonali*, Piero Marchesi (primo proponente), 30 settembre 2024.

palese difformità rispetto ai criteri richiesti, non vi sarebbe alcuna sanzione e non sarebbe nemmeno possibile correggere l'errore, magari anche voluto, vanificando il principio secondo cui la giustizia amministrativa deve garantire un riconoscimento formale e sostanziale dell'illegittimità della decisione del datore di lavoro. Di conseguenza, la modifica proposta dal Consiglio di Stato è a nostro modo di vedere inaccettabile, in quanto eliminerebbe un deterrente fondamentale contro eventuali pratiche di selezione arbitrarie o favoritismi.

Il rapporto di maggioranza riconosce la necessità di permettere l'annullamento delle decisioni di assunzione in caso di illegittimità accertata. Questa posizione, in una sorta di compromesso rispetto alla versione attuale, garantisce comunque che un concorso pubblico mantenga criteri di equità e di trasparenza e che un errore sostanziale o formale possa essere corretto. Pur riconoscendo che ricorsi pretestuosi potrebbero bloccare sistematicamente le assunzioni, bisogna garantire trasparenza nelle decisioni e assicurare che esse abbiano un seguito concreto, così da tutelare la legalità delle decisioni e i diritti dei ricorrenti.

Faccio però notare che il rapporto di maggioranza non propone di ritornare alla situazione precedente, come invece talvolta potrebbe sembrare leggendo il rapporto di minoranza o ascoltando gli interventi in suo sostegno. Quest'ultimo propone di mantenere lo *status quo*, sostenendo che la possibilità di annullare le decisioni debba valere in ogni caso, quale pilastro irrinunciabile della trasparenza e della legittimità delle assunzioni pubbliche. Come detto, pur condividendo questa posizione, riteniamo che essa non tenga sufficientemente conto degli sforzi profusi dalla Commissione per giungere a una soluzione praticabile, con l'auspicio che la maggioranza del Parlamento la sostenga.

Se le discussioni iniziali in sede commissionale vertevano sull'accettazione del messaggio, in seguito siamo riusciti a ottenere un'apertura da parte dell'allora maggioranza per andare verso una soluzione che abbiamo ritenuto ragionevole e che garantisce i diritti ricorsuali, la trasparenza, la legittimità delle decisioni e la tutela dei ricorrenti, evitando nel contempo di rendere vacanti alcune posizioni.

La modifica di legge proposta dal rapporto di maggioranza vuole garantire la possibilità di ricorso sia per motivi formali sia per motivi sostanziali. Nel succitato disegno di legge, in merito ai motivi di ricorso, il cpv. 3 recita «*manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali*»; dal mio punto di vista, tuttavia, sarebbe stato preferibile scrivere "formali o sostanziali". Il volere della Commissione, rileggendo i verbali, mi pare infatti fosse quello di prevedere motivi formali oppure sostanziali, o ancora discriminatori.

Dal nostro punto di vista, è importante che non si assuma un laureato in fisica se il bando di concorso indica che si vuole assumere un laureato in italiano, così come è importante che non vi siano lacune formali o discriminazioni tali da sfociare nell'annullamento della decisione. Questi elementi sono presenti nell'attuale proposta di modifica legislativa e rappresentano un enorme passo avanti in direzione della trasparenza e della legittimità rispetto al messaggio governativo. Questo ci ha permesso di arrivare in aula con un rapporto di maggioranza che respinge la proposta del Consiglio di Stato, garantendo comunque i diritti ricorsuali.

È inoltre stato abrogato l'effetto sospensivo, in modo da evitare che la posizione rimanga vacante durante la procedura ricorsuale; secondo noi, la decisione deve entrare immediatamente in vigore e il Consiglio di Stato deve assumersi le responsabilità delle proprie scelte, ciò che gli chiediamo non solo in materia di assunzioni, ma anche in altri ambiti.

Dal nostro punto di vista, il rapporto di maggioranza rappresenta quindi una via percorribile, consapevoli del fatto che esso chiede un grande sacrificio al Consiglio di Stato poichè il suo messaggio viene integralmente respinto.

In conclusione, il nostro gruppo sosterrà il rapporto di maggioranza.

RONCELLI E., INTERVENTO A NOME DI AVANTI CON TICINO & LAVORO - Quando ho letto la proposta governativa, visto anche il periodo dell'anno in cui ci troviamo, ho pensato a uno scherzo di Carnevale. Immaginate di preparare un carro per la sfilata del Rabadan di Bellinzona: settimane di lavoro, cura dei dettagli e, quando finalmente arriva il momento di sfilare, il premio viene assegnato a qualcuno che si è presentato con un carretto improvvisato e senza neppure iscriversi al concorso, ma che è – guarda caso – amico della giuria. Poco male, penserete voi, perché ci sarà pure qualcuno incaricato di correggere l'ingiustizia. E invece no: secondo la logica della proposta governativa, chi è chiamato a vigilare dovrebbe semplicemente limitarsi a dire che il concorso è stato truccato, ma che non si può più fare nulla. È proprio questa la logica che vogliamo respingere.

Il rapporto di maggioranza non arriva fino a questo punto, ma quello di minoranza è, a nostro avviso, più chiaro e più giusto. Il primo ci viene presentato come un compromesso che, in realtà, rimane incompleto: se da un lato riconosce che una nomina illegittima possa essere annullata, dall'altro non rende automatico l'effetto sospensivo del ricorso. Chi è nominato può quindi entrare subito in carica, anche se la nomina è palesemente contestata. Se la stessa dovesse poi essere annullata dal TRAM, l'Amministrazione si troverebbe confrontata con una situazione ancora più complessa, che la costringerebbe a ripartire da capo. Il rapporto di maggioranza limita inoltre i motivi di ricorso restringendoli. Così facendo si mette a rischio la piena trasparenza e la parità di trattamento.

La proposta del rapporto di minoranza è invece semplice: se una nomina è illegittima, va annullata, punto e basta. Non per amore delle carte bollate e nemmeno per allungare i procedimenti, ma per garantire un sistema equo. Se accettiamo le regole proposte dalla maggioranza, chi ricorre rischia di sentirsi dare ragione, ma anche che il suo caso non rientra tra quelli previsti. E allora, in quel caso, a cosa serve ricorrere? La questione è, e rimane, una sola: la credibilità delle nostre istituzioni. Oggi ho sentito parlare di ricorsi pretestuosi. Non so quali persone conosciate voi, ma quelle che conosco io hanno talvolta paura di ricorrere, per timore di essere penalizzate in occasione di una nuova candidatura. Mi viene, tra l'altro, da sorridere nel sentire, da parte di quegli stessi deputati che non vogliono la sostituzione del personale partente e che lanciano iniziative per ridurre il personale pubblico, che una tempistica più dilatata metterebbe in pericolo l'efficienza dei servizi. È vero che siamo a Carnevale, ma questa fa davvero sorridere.

Secondo chi difende il rapporto di maggioranza, il problema non sussisterebbe, poiché negli ultimi tre anni i ricorsi sono stati pochi. Ma allora, se davvero non è un problema, perché dovremmo modificare una norma approvata all'unanimità nel 2020? Il vero problema è il messaggio che mandiamo alla popolazione: se un cittadino sa che, anche vincendo un ricorso, nulla cambierà davvero, finirà per rinunciare; non perché tutto sarà trasparente, ma perché saprà già in partenza che ottenere giustizia sarà estremamente difficile. Il rapporto di minoranza difende un principio basilare dello Stato di diritto: una decisione illegittima non può e non deve restare in vigore. Se vogliamo davvero migliorare il sistema, lavoriamo allora sulla trasparenza dei concorsi, sull'accesso agli atti e su procedure di selezione più chiare! Come Avanti con Ticino & Lavoro sosterranno sia il rapporto di minoranza sia gli emendamenti al rapporto di maggioranza, poiché trasparenza e rispetto delle regole sono essenziali per garantire selezioni pubbliche eque: la credibilità delle istituzioni dipende dalla

loro coerenza. Se oggi facciamo passi indietro, rischiamo di alimentare domani il disincanto nei confronti delle istituzioni e questo non possiamo permettercelo.

AMBROSETTI M. P., INTERVENTO A NOME DI HELVETHICA TICINO - La proposta sulla quale siamo chiamati a esprimerci, se accettata, potrebbe, a mio parere, compromettere la trasparenza e la correttezza dell'Amministrazione pubblica, privando il TRAM del potere di annullare una nomina illegittima e limitandolo alla sola constatazione dell'irregolarità.

Come già ricordato, l'attuale formulazione dell'articolo in questione è stata accolta da questo consesso nella precedente legislatura. Questa modifica appare ingiustificata in uno Stato di diritto, poiché implica di fatto che una nomina effettuata in modo irregolare resterebbe comunque valida, anche qualora un ricorso dimostrasse l'esistenza di un errore, di una violazione di legge o di una disparità di trattamento. Il diritto di ricorso perderebbe così la sua funzione di garanzia, diventando una pura formalità, priva di qualsiasi conseguenza concreta.

L'Amministrazione pubblica dev'essere un esempio di trasparenza e meritocrazia: non possiamo accettare un sistema in cui errori o favoritismi non possano più essere corretti.

Se oggi decidiamo di privare il TRAM del potere di annullare le nomine illegittime, stiamo di fatto accettando che le regole esistano solo sulla carta, senza alcun effetto reale. Un sistema in cui le irregolarità possono essere accertate, ma non corrette, è un sistema debole e ingiusto.

Non vi è, a nostro giudizio, alcuna emergenza che giustifichi tale modifica. Il numero di ricorsi in materia è molto basso e l'attuale sistema non ha mostrato criticità tali da creare problemi di gestione o blocchi amministrativi. L'argomento secondo cui la modifica serve a rendere più snello il sistema è infondato: non siamo confrontati con una pratica diffusa che paralizza l'Amministrazione, bensì con casi limitati nei quali è corretto che un'ingiustizia possa essere effettivamente corretta.

Se approvassimo questa modifica, il messaggio che daremmo ai cittadini sarebbe chiaro: partecipare a un concorso pubblico non garantirebbe più che il processo sia davvero equo e trasparente e, anche qualora un'ingiustizia venisse riconosciuta, nulla cambierebbe. A quel punto, tanto varrebbe eliminare del tutto la possibilità di ricorso.

Il rischio è quello di aprire la strada a una gestione meno controllata e più discrezionale delle nomine pubbliche, riducendo la fiducia nelle istituzioni e accrescendo il sospetto di favoritismi. Non possiamo permettere che i principi di legalità e trasparenza vengano sacrificati in nome di una presunta semplificazione che, in realtà, indebolisce i controlli e legittima gli errori.

Per questi motivi vi invito a respingere la proposta governativa e a sostenere il rapporto di minoranza, affinché il TRAM possa continuare a garantire la correttezza e la giustizia nelle nomine pubbliche.

MERLO T., INTERVENTO A NOME DI PIÙ DONNE - Porto la nostra adesione al rapporto di minoranza. In qualità di cofirmataria della succitata iniziativa dell'ex deputato Ghisletta, ritengo che quella approvata all'unanimità fosse – e sia tuttora – una buona soluzione e desidero pertanto mantenere lo status quo.

SERGI G., INTERVENTO A NOME DELL'MPS-INDIPENDENTI - Credo che la discussione non debba essere soltanto giuridica, ma anche politica. Per quale ragione il Consiglio di

Stato, che sappiamo essere già molto impegnato, ha avanzato questa proposta, tanto più se i casi sono pochi e non sembrano esservi problemi particolari? A nostro modo di vedere, se è vero che i casi sono pochi, la tendenza all'interno dell'Amministrazione è quella di una crescente contestazione di quanto accade, alla quale il Governo risponde – per quanto possiamo osservare – con un atteggiamento sempre più decisionale e decisionista, allo scopo di avere meno problemi.

A titolo d'esempio, la questione dell'effetto sospensivo è rilevante nella misura in cui consente di correggere la politica del Governo, che non sembra tuttavia intenzionato a modificare il proprio atteggiamento. Serve a poco, in questo senso, quanto sostenuto dal deputato Mazzoleni, ossia che spetterebbe semmai al Parlamento chiedere spiegazioni al Governo qualora fossero constatate decisioni illegittime: l'ho fatto in relazione a una nomina particolarmente importante avvenuta di recente, ma mi è stato risposto che il Governo non poteva esprimersi a causa della pendenza di un ricorso³. L'alternativa proposta dal deputato Mazzoleni non è pertanto praticabile.

Il rapporto di minoranza rappresenta un invito al Consiglio di Stato ad assumere un atteggiamento più chiaro e più riflessivo. Se è vero che potrebbe esservi un ostacolo alla sostituzione di persone partenti, è altrettanto vero che potrebbero esservi persone nominate alla testa di sezioni o uffici importanti – e i ricorsi riguardano spesso proprio questi livelli – che compiono scelte amministrative e politiche pur non essendo abilitate a farlo essendo state nominate sulla base di un concorso del quale non rispettavano i criteri di selezione. Per queste ragioni, sosterrò sia il rapporto di minoranza sia gli emendamenti al rapporto di maggioranza.

MOBIGLIA M., INTERVENTO A NOME DEL PVL-GVL - L'iniziativa all'origine del tema che trattiamo ora chiedeva la modifica dell'art 89 LPAm «*in modo da regolare meglio il controllo giudiziario sulle assunzioni e nomine nel pubblico impiego*». Essa mirava a evitare che un'assunzione o una nomina, seppure dichiarata illegittima dal TRAM, rimanesse priva di conseguenze e chiedeva pertanto l'annullamento dell'assunzione o della nomina, nonché il rinvio degli atti all'autorità di nomina per una nuova decisione.

L'articolo 89 cpv. 1 LPAm, nella sua versione attuale, è stato adottato dal Gran Consiglio il 24 giugno 2020 ed è in vigore dal 1° gennaio 2021.

La mia prima riflessione verte sugli strumenti che permettono di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli enti pubblici in materia di assunzione del personale. Nel suo messaggio, il Consiglio di Stato scrive che «*Un controllo delle decisioni è pur sempre possibile con il diritto di adire un tribunale che giudica sulla legittimità di un'assunzione o di una nomina controversa e le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo sono pubblicate (in forma anonimizzata)*»; a ciò aggiungerei ovviamente quanto approvato nel 2020, che offre una buona possibilità ulteriore e più incisiva.

Il candidato nominato in modo illegittimo non ha colpa dell'assunzione irregolare, non avendo alcuna possibilità di influire nella procedura di selezione: la responsabilità di tale procedura incombe difatti all'autorità di nomina e ai funzionari che la conducono. Pensando però al candidato escluso, ossia a colui che è stato penalizzato, è giusto che egli abbia la possibilità di adire le vie di ricorso, così come gli consente di fare l'articolo attualmente in

³ [Interrogazione n. 80.24](#): *Discutibili scelte per la direzione della SIMS*, Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, 16 luglio 2024; [Interpellanza n. 2498](#): *Discutibili scelte per la direzione della SIMS*, Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini, 3 ottobre 2024 (trasformata nell'[interrogazione n. 136.24](#), 3 ottobre 2024).

vigore, pur non avendo alcuna garanzia di essere poi prescelto in caso di accoglimento del ricorso. L'autorità potrebbe infatti nominare un'altra persona, annullare il concorso e pubblicarne uno nuovo, oppure, vista la politica dei tagli al personale, non pubblicarlo più. L'accertamento dell'illegittimità dell'assunzione può protrarsi per mesi o addirittura anni e complicare ulteriormente la situazione del candidato nominato quanto di quello escluso: è pertanto comprensibile la proposta della maggioranza commissionale di introdurre un nuovo capoverso sull'effetto sospensivo, così da non lasciare l'assunto – che non ha colpa – in una situazione di limbo. Di principio, i motivi di ricorso formalizzati nel nuovo cpv. 3 mi convincono, poiché toccano temi rilevanti nella società attuale. Pur non essendo, al contrario degli avvocati, un fautore degli elenchi a titolo esaustivo in una legge, essendo essi per loro natura molto rigidi, considero questa soluzione un passo positivo in una società liberale e, pertanto, sosterrò il rapporto di maggioranza.

VITTA C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Nei vostri interventi ho sentito parole quali "mancata trasparenza", "opacità" e "volontà di precludere". Se davvero così fosse, allora bisognerebbe ritenere che anche la quasi totalità dei Cantoni e la Confederazione operino secondo la medesima logica, poiché non solo non prevedono la possibilità di accertare l'illegittimità di una nomina, ma non riconoscono nemmeno la facoltà di ricorrere. Difatti, la legislazione applicabile alle nomine negli impieghi pubblici della Confederazione e della grande maggioranza dei Cantoni non prevede, o prevede solo in misura molto limitata, la possibilità di ricorrere. Le ragioni, però, non sono quelle evocate in aula, ma rispondono all'esigenza di garantire maggiore operatività e attrattività all'ente pubblico quale datore di lavoro.

Anche se vari interventi si sono concentrati soprattutto su aspetti di natura giuridica non entrerà nel merito di tali profili, preferendo soffermarmi sull'operatività e sugli aspetti pratici legati alla gestione di queste procedure. Occorre innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco e ricordare che la LPAm si applica tanto all'autorità cantonale quanto a quelle comunali; di conseguenza, gli effetti descritti nel messaggio riguardano anche i Comuni, i docenti e il personale amministrativo.

Per quanto concerne i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a formulare la proposta in oggetto, va ricordato che, se i principi votati cinque anni or sono possono, perlomeno sulla carta, apparire condivisibili, all'atto pratico la situazione risulta assai più complessa. Vi sono infatti ricorsi anche di natura pretestuosa o temeraria, che possono incidere sul servizio e sull'operatività dell'ente pubblico, con il rischio di determinare un prolungato periodo di mancata copertura delle posizioni. Si pensi, ad esempio, alla contestazione della nomina di un capodivisione o di segretario comunale, funzioni per le quali eventuali sostituti non possono essere improvvisati.

Come Governo avremmo preferito tornare alla versione antecedente alla modifica del 2020, con un sistema comunque più garantista rispetto a quello in vigore nella stragrande maggioranza dei Cantoni svizzeri e presso la Confederazione. La proposta formulata nel rapporto di maggioranza ci trova tuttavia consenzienti, poiché delimita perlomeno il campo entro il quale è possibile interporre ricorso e il TRAM può annullare una nomina.

Un altro aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, avendo constatato in alcuni interventi una sovrapposizione di ragionamenti, è che, nell'ambito delle casistiche definite nel rapporto di maggioranza, il TRAM mantiene la possibilità di annullare una nomina.

Se ci siamo spinti fino al punto di rimettere in discussione questo tema e di aprire un dibattito, è perché il sistema attuale, in un periodo nel quale diventa sempre più difficile attrarre profili interessanti, sta scoraggiando potenziali candidati esterni dal concorrere. A titolo d'esempio,

immaginiamo che il Cantone pubblichi un bando di concorso per un posto di responsabilità: a concorrere saranno tendenzialmente persone che hanno già un impiego nel settore privato. A dipendenza del rapporto con il proprio datore di lavoro, il candidato può informarlo della candidatura, ma, per timore di ripercussioni qualora non venisse prescelto, può anche decidere di non farlo. Il Governo, dopo aver valutato i candidati e deciso chi assumere in base ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso, dovrebbe però dire a questa persona che non potrà entrare in carica perché, in caso di ricorso presentato contro la sua nomina, vi è l'effetto sospensivo. In tal caso, il candidato prescelto dovrebbe sì informare il proprio datore di lavoro di essere stato scelto, ma anche precisare che non potrà iniziare il nuovo impiego proprio a causa dell'effetto sospensivo. Questo sistema crea quindi una barriera rilevante, soprattutto per chi proviene dall'esterno dell'Amministrazione cantonale: se il ricorso non verrà accolto, la persona prescelta potrà iniziare il nuovo lavoro; in caso contrario dovrà sperare di poter mantenere il posto precedente.

La proposta del rapporto di maggioranza, che il Consiglio di Stato vi chiede di sostenere, circoscrive i casi nei quali si può ricorrere e quelli nei quali una nomina potrebbe essere annullata, permettendo così a chi concorre dall'esterno di ponderare con maggiore consapevolezza la propria decisione. L'attuale sistema presenta infatti il forte rischio di privilegiare le nomine interne: chi lavora già per lo Stato può affrontare con maggiore serenità l'eventuale incognita di un ricorso, poiché, nella peggiore delle ipotesi, potrà sempre rimanere nella funzione precedentemente occupata. Noi vogliamo invece eliminare questo tipo di disparità, ritenendo salutare una dinamica che favorisca anche l'innesto di persone provenienti dall'esterno.

Sopprimendo l'effetto sospensivo si garantisce operatività al servizio e si permette una migliore ponderazione dei rischi: aspetti che non vanno considerati unicamente per il Cantone, ma anche per i Comuni. Se anche nell'ambito scolastico dovesse cominciare a innescarsi un meccanismo del genere, non so davvero come si potrebbero trovare sostituti all'inizio dell'anno scolastico per quei docenti che nel frattempo sono stati nominati e contro la cui nomina è stato interposto ricorso.

Vorrei inoltre fare una precisazione in merito al rapporto di minoranza e, in particolare, a quanto indicato a pag. 7, ossia che *«Per fare fronte a singoli casi eccezionali, nei quali una funzione chiave debba poter essere ricoperta con urgenza, il Consiglio di Stato può procedere a disciplinare la vacanza in via transitoria (nominando un sostituto ad interim in attesa dell'esito dell'eventuale procedura ricorsuale) [...]»*. Rilevo anzitutto che questa soluzione non è praticabile né sotto il profilo pratico, poiché per i posti di responsabilità non esiste mai una rosa di profili immediatamente disponibili, né sotto quello giuridico. La [Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti](#) (LORD) non prevede infatti una nomina transitoria, ma unicamente la designazione di un supplente tra persone già incaricate; il rischio è quindi che il potenziale supplente si trovi addirittura a essere fra i candidati. Le posizioni già messe a concorso, decise e oggetto di ricorso non possono, nemmeno temporaneamente, essere nuovamente attribuite a terze persone.

Nel dibattito odierno si sono sentiti molti ragionamenti di natura giuridica, ma amministrare un ente pubblico significa assumersi anche una responsabilità operativa che vi chiedo di considerare nelle vostre valutazioni. Alla luce delle considerazioni espresse, il Consiglio di Stato vi invita ad accogliere la soluzione proposta nel rapporto di maggioranza, una proposta che permette di delimitare meglio le casistiche e quindi di gestire meglio queste situazioni, e a respingere gli emendamenti, i quali di fatto ripropongono, in altro modo, il contenuto del rapporto di minoranza.

RONCELLI E. - Ho sentito il Consigliere di Stato parlare del rischio di privilegiare le nomine interne; dal mio punto di vista, anche come persona attiva in ambito sindacale, ritengo che questa affermazione sia piuttosto pericolosa. La LORD prevede infatti, all'art. 6, il principio della promozione della mobilità interna, nell'ottica di valorizzare il personale già attivo all'interno dell'Amministrazione e di favorirne lo sviluppo professionale. Non si tratta quindi di un "rischio": se le competenze non sono reperibili, oppure non possono essere sviluppate all'interno dell'Amministrazione, allora è giusto ricercarle all'esterno; ritengo però importante valorizzare il lavoro svolto e permettere la crescita del proprio personale.

La situazione prospettata può effettivamente creare difficoltà a livello comunale e, in effetti, qualche caso è già stato registrato. Se è vero che negli altri Cantoni non esistono strumenti di questo tipo, vi è tuttavia un aspetto da non sottovalutare: probabilmente esiste anche un diverso rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni.

DEMIR S., CORRELATRICE DI MINORANZA - Togliere l'effetto sospensivo potrebbe implicare che una persona nominata assuma un ruolo nell'Amministrazione cantonale, prenda decisioni operative, diriga un team e influisca sulla gestione pubblica. Se, in seguito, il TRAM dovesse dichiarare illegittima tale nomina e annullarla, ciò non solo creerebbe instabilità sul piano organizzativo, ma potrebbe anche portare a situazioni in cui un quadro dirigente, assunto senza il rispetto dei requisiti formali, abbia nel frattempo adottato decisioni, e magari non soltanto di natura operativa.

Per quanto riguarda il fatto che in altri Cantoni non vengano disposizioni analoghe, va anzitutto rilevato che non tutti hanno risposto alle nostre richieste. Inoltre, non sappiamo in che modo gli altri Cantoni procedano concretamente alla selezione del personale pubblico, né quali linee guida vengano impartite dalle rispettive sezioni delle risorse umane ai servizi e agli uffici affinché le procedure si svolgano correttamente.

VITTA C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - In risposta all'intervento del deputato Roncelli, ricordo che già oggi, laddove se ne ravvisi la possibilità, possiamo indire concorsi interni. Sarebbe però errato accentuare ulteriormente questa modalità, magari allo scopo di evitare ricorsi, precludendo la nomina a quella parte del mondo del lavoro esterna all'Amministrazione cantonale. Ho sentito parlare di trasparenza e di parità di accesso ai concorsi, ma con questi paletti non andiamo certamente in tale direzione.

Le nomine dirette rimangono un'eccezione, tant'è vero che ogni anno dobbiamo trasmetterne l'elenco alla Commissione gestione e finanze; vedrei quindi negativamente un eventuale aumento dell'utilizzo di questa formula.

In merito all'intervento della deputata Demir, faccio presente che intratteniamo costanti scambi con gli altri Cantoni, ad esempio tramite gremi che riuniscono i responsabili cantonali delle risorse umane.

Non bisogna però pensare che il Canton Ticino si comporti diversamente o che gli altri siano più bravi di noi, poiché nomine rivelatesi problematiche si sono verificate sia in altri Cantoni sia a livello federale. Come già detto, a livello federale non esiste nemmeno questa facoltà di ricorso, che da noi è invece garantita; circoscrivere la casistica, come proposto nel rapporto di maggioranza, consente non di azzerare, ma perlomeno di ridurre l'incertezza di cui si è detto in precedenza.

Vorrei anche ricordare che già in precedenza – sebbene si trattasse soltanto di una decisione di accertamento, e quindi priva di effetto pratico – la persona entrava immediatamente in funzione. Chi di voi ha lavorato per l'Amministrazione cantonale o ha

responsabilità a livello comunale sa bene che una certa operatività deve essere garantita. Se, sulla carta, tutto può apparire convincente e, sul piano giuridico vi sono molti concetti interessanti, sul piano pratico resta il fatto che, se la persona non può ricoprire effettivamente il ruolo assegnatole, si crea una vacanza di funzione; e la portata di tale mancanza può avere ripercussioni ancora maggiori quando la funzione in questione implica un potere decisionale, con il rischio che ne risenta l'operatività dell'intero servizio.

La discussione è dichiarata chiusa.

Dichiarazioni di voto (art. 128 cpv. 7 LGC).

ROSSI T. - Se nel 2020 il Gran Consiglio ha votato una legge, lo ha fatto per un motivo preciso. Il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha per nulla spiegato per quale ragione quel motivo sarebbe ora venuto meno, chiedendo di fatto al Gran Consiglio di smentire sé stesso: cosa che ritengo tanto complicata quanto umiliante.

Ha ragione il deputato Roncelli quando osserva che, nel resto della Confederazione, vigono dinamiche diverse e che, rispetto al Ticino, vi è maggiore fiducia nei confronti dell'Esecutivo. Da noi però, proprio per le discussioni che talvolta emergono attorno alle nomine, ritengo che il Gran Consiglio debba mantenere ferme le proprie prerogative, a fronte di un Consiglio di Stato che vorrebbe arrogarsi il diritto di nominare "a modo suo", con i risultati che abbiamo visto tutti.

Messa ai voti, l'entrata in materia sul rapporto di maggioranza è accolta con 49 voti favorevoli e 27 contrari.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto di maggioranza.

- **Emendamento n. 1 presentato da Gianluca Padlina**

Articolo 89

¹*Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

~~²*Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.*~~

~~³*I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.*~~

²⁻⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

PADLINA G. - Preso atto del risultato della votazione sull'entrata in materia, ritiro l'emendamento n. 1, il quale riproponeva sostanzialmente le conclusioni del rapporto di minoranza.

L'emendamento n. 1 presentato dal deputato Padlina viene ritirato.

- **Emendamento n. 2 presentato da Gianluca Padlina**

Articolo 89

*¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

~~²Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.~~

²⁻³I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.

³⁻⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

PADLINA G. - Riallacciandomi a quanto già indicato nel mio precedente intervento, torno a evidenziare come privare per legge i ricorsi in materia di assunzione e di nomina dell'effetto sospensivo costituisca un passo non solo poco auspicabile, ma anche potenzialmente controproducente e pericoloso. L'art. 71 LPAm sancisce il principio secondo cui i ricorsi in ambito amministrativo beneficiano dell'effetto sospensivo, istituto volto a conservare lo stato di fatto e a tutelare gli interessi in gioco sino alla decisione di merito dell'autorità di ricorso. Lo stesso art. 71 LPAm prevede, in ogni caso, la facoltà per l'autorità decidente di revocare preventivamente l'effetto sospensivo, qualora particolari e valide ragioni lo giustificino. Nel quadro delle procedure di assunzione e di nomina, l'esistenza dell'effetto sospensivo risulta, di regola, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Ad avere interesse alla sospensione dell'esecutività della decisione è, in primo luogo, il candidato nominato: qualora la decisione fosse immediatamente esecutiva, egli difficilmente si assumerebbe il rischio di disdire il proprio attuale rapporto di lavoro, senza avere la certezza che la sua nomina cresca in giudicato e non possa essere annullata dall'autorità di ricorso. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sul rischio, tutt'altro che teorico, che l'esclusione per legge dell'effetto sospensivo possa indurre candidate e candidati a rinunciare alla nomina, per evitare di ritrovarsi senza impiego qualora il ricorso contro la loro designazione dovesse essere accolto. L'attuale sistema riserva già oggi all'autorità di nomina la possibilità di revocare l'effetto sospensivo, ma lo fa in maniera flessibile,

prevedendo che la valutazione possa essere fatta dal Governo caso per caso (ad esempio quando vi sia una particolare urgenza nel coprire una determinata funzione).

Aggiungo infine che l'annullamento, deciso dal tribunale, della nomina di una persona già rimasta in carica per un certo periodo getterebbe ombre potenzialmente inquietanti sulla legittimità delle decisioni e degli atti adottati durante quel lasso di tempo. Anche questo costituisce, a mio avviso, un ulteriore motivo per propendere per lo stralcio del nuovo cpv. 2 e per il mantenimento dello status quo, che già consente al Governo di revocare l'effetto sospensivo qualora sussistano validi motivi.

Aggiungo infine che l'annullamento, deciso dal tribunale, della nomina di una persona già rimasta in carica per un certo periodo getterebbe ombre potenzialmente inquietanti sulla legittimità delle decisioni e degli atti adottati durante quel lasso di tempo. Anche questo costituisce, a mio avviso, un ulteriore motivo per propendere per lo stralcio del nuovo cpv. 2 e per il mantenimento dello status quo, che già consente al Governo di revocare l'effetto sospensivo qualora sussistano validi motivi.”

QUADRANTI M., RELATORE DI MAGGIORANZA - La maggioranza della Commissione chiede di respingere l'emendamento. Togliere l'effetto sospensivo è sicuramente fattibile dal profilo giuridico ed è pure vero che si tratta di una facoltà già riconosciuta all'autorità di nomina in presenza di validi motivi. Tuttavia, l'intero disegno persegue l'obiettivo di disincentivare soprattutto i ricorsi speculativi o privi di adeguato fondamento.

Se, in teoria, si può ricorrere invocando qualsiasi formalità pretestuosa al solo scopo di ritardare l'entrata in funzione del candidato nominato, la casistica dimostra che la maggior parte di questi ricorsi – se non addirittura la totalità – viene poi respinta dal TRAM. In questo contesto, assume quindi grande importanza l'effetto deterrente, unitamente alla limitazione dei motivi di ricorso. In questo ambito, credo che dobbiamo davvero cercare di andare incontro all'esigenza di organizzazione e di funzionalità che il Consiglio di Stato è chiamato a garantire nel più breve tempo possibile. Togliere l'effetto sospensivo consente al candidato nominato di valutare se entrare immediatamente in carica oppure attendere la scadenza di tutti i termini di ricorso e l'emanazione della decisione definitiva.”

VITTA C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Non vorrei ripetere quanto ho già detto in precedenza in merito all'effetto sospensivo, ma ricordo l'importanza di poter garantire l'operatività una volta nominata la persona. Vi invitiamo quindi a respingere l'emendamento, così da rendere le nomine immediatamente esecutive sul piano operativo una volta adottate.

PADLINA G. - Faccio fatica a seguire la logica del Consigliere di Stato. Il Governo può già oggi dichiarare immediatamente esecutiva una nomina, revocando l'effetto sospensivo e lasciando poi al tribunale il compito di decidere. Vale però anche l'inverso: se il ricorso non ha effetto sospensivo, come ad esempio in materia di commesse pubbliche, il TRAM ha la facoltà di ripristinarlo. Non comprendo quindi per quale ragione si voglia abbandonare un sistema che è già flessibile e che garantisce al Governo la possibilità di scegliere, esponendosi invece al rischio che la persona nominata non inoltri la disdetta al proprio precedente datore di lavoro, non avendo la certezza di disporre effettivamente di un posto presso lo Stato.

La discussione sull'emendamento n. 2 è dichiarata chiusa.

Dichiarazioni di voto (art. 128 cpv. 7 LGC).

ROSSI T. - Questo emendamento ha il pregio di ricondurre i diritti al loro giusto significato. Si è parlato molto di ricorsi, ma vi ricordo che questi comportano costi importanti: ricorrere in sede amministrativa implica una spesa minima di fr. 2'000.- per grado di giudizio e, pertanto, non si tratta di una scelta così semplice. Se le persone nominate dal Governo sono competenti e le loro nomine sono inoppugnabili, non vi saranno ricorsi: questo è il vero punto della questione.

BALLI O. - Mi sembra che dalla finestra stia rientrando ciò che prima è uscito dalla porta. Ho votato il rapporto di maggioranza e, per coerenza, non posso quindi votare questo emendamento.

Messo ai voti, l'emendamento n. 2 presentato dal deputato Padlina è respinto con 30 voti favorevoli, 50 contrari e 1 astensione.

- **Emendamento n. 3 presentato da Gianluca Padlina**

Articolo 89

¹*Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

²*Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.*

³~~*I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.*~~

³⁻⁴*Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.*

PADLINA G. - L'attuale disciplinamento prevede già che il TRAM sia tenuto a rispettare il margine di apprezzamento dell'autorità di nomina: nella motivazione⁴ dell'emendamento ho riprodotto alcuni passaggi estrapolati da una sentenza, nei quali questo principio viene chiarito senza mezzi termini. Il TRAM ha in particolare indicato che sono «*censurabili unicamente le valutazioni insostenibili*» dell'autorità di nomina, ossia quelle che «*integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere*». In

⁴ Si veda [pp. 6494-6495](#) del presente verbale.

assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso.

Visto che già oggi la cognizione del TRAM risulta limitata, non si comprende per quale ragione il Gran Consiglio dovrebbe restringerla ulteriormente. Mi rifiuto di credere che in Parlamento vi sia qualcuno che, in presenza di una decisione di nomina scaturita da valutazioni insostenibili, ritenga che la stessa non debba essere annullata. In assenza di precedenti, faccio fatica a comprendere per quali ragioni, in situazioni di questo tipo, il TRAM non debba poter intervenire. Il segnale che vogliamo dare è forse quello di non avere fiducia nell'autorità giudiziaria?

Parimenti, mi rifiuto di credere che a qualcuno possa andare bene la conferma della nomina di un candidato che non rispecchi le condizioni poste dal bando di concorso; una simile soluzione aprirebbe inevitabilmente la questione di quale sia, concretamente, il margine accettabile di violazione delle condizioni del bando. Anche in questo caso mi permetto di richiamare la vostra attenzione sul fatto che, all'atto pratico, entrare in una dinamica secondo cui l'autorità di nomina possa non attenersi alle condizioni del bando potrebbe paradossalmente far aumentare il numero di ricorsi: ciò che diventerebbe controverso e oggetto di contestazione in sede giudiziaria sarebbe infatti proprio il margine di scostamento dalle condizioni del bando. A mio modo di vedere, scendere a compromessi apre a rischi rilevanti.

Per tutte queste ragioni, vi invito caldamente ad accogliere l'emendamento.

QUADRANTI M., RELATORE DI MAGGIORANZA - La maggioranza della Commissione chiede di respingere l'emendamento. Se è vero che l'autorità di ricorso deve effettivamente verificare se l'autorità di nomina sia incorsa in valutazioni "scriteriate" rispetto alle norme di legge o alle condizioni poste nel bando di concorso, è però altrettanto vero che un candidato escluso può, ad esempio, ricorrere perché nella decisione di nomina non è indicato il nominativo della persona assunta. Si tratta forse di un motivo fondamentale, di natura formale o sostanziale? Il TRAM ha ritenuto di no, ma per valutare il complesso della fattispecie impiegherà comunque del tempo: per contestazioni di questo genere, tra il ricorso e la relativa sentenza possono trascorrere anche sei mesi, ai quali va aggiunto il tempo necessario affinché la sentenza cresca in giudicato, con il conseguente rischio di un'impugnazione davanti al Tribunale federale (TF).

Limitare i motivi di ricorso mira a far sì che le verifiche esperite dal TRAM siano ridotte, restringendo di conseguenza anche i tempi per stabilire se un eventuale ricorso sia ricevibile oppure no e, in caso affermativo, se debba essere accolto oppure respinto. L'obiettivo di questa limitazione è proprio quello di ridurre i tempi di evasione dei ricorsi privi di fondamento, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale.

VITTA C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Quest'articolo è stato formulato in questi termini al fine di circoscrivere la casistica, limitando così i ricorsi potenzialmente temerari o pretestuosi. Vorrei inoltre ricordare che le fattispecie sono disciplinate anche in quei pochi Cantoni nei quali è previsto il diritto di ricorso e che questo articolo è stato ripreso dalla normativa vigente nel Canton Friburgo.

In considerazione dell'importanza del nuovo cpv. 3, vi invito a respingere l'emendamento.

La discussione sull'emendamento n. 3 è dichiarata chiusa.

Dichiarazioni di voto (art. 128 cpv. 7 LGC).

AGUSTONI M. - Vorrei invitarvi a riflettere sul messaggio che stiamo dando non solo verso l'esterno, ma anche alle nostre autorità giudiziarie: stiamo difatti dicendo che il Consiglio di Stato deve sì applicare la legge nelle sue nomine, ma che, se la viola solo in parte, va bene lo stesso. Rendiamoci conto!

Se il Consiglio di Stato ha violato la legge nell'assumere qualcuno, tale assunzione va annullata, punto e basta. Sarebbe come dire ai tribunali di chiudere un occhio e fare finta di nulla se il Governo viola la legge solo in misura limitata, intervenendo soltanto quando la violazione è particolarmente grave. Non possono esserci motivi di opportunità quando è in gioco il rispetto della legge: in ambiti così delicati, se vi è una violazione si annulla; in caso contrario, non si annulla.

Sosterrò l'emendamento.

SERGI G. - Sosterrò l'emendamento con convinzione, poiché in quest'ambito il margine discrezionale del Consiglio di Stato è troppo ampio e sconfina in una dimensione di scelte politiche. La modifica proposta permette, a mio modo di vedere, di porre un argine.

MAZZOLENI A. - Come ha ben spiegato il collega Quadranti, l'obiettivo della proposta della maggioranza commissionale è di permettere ai tribunali di concentrarsi sui principali motivi di ricorso, maggiormente correlati alla procedura di nomina, anziché perdere tempo nel dover rispondere a questioni non pertinenti.

In secondo luogo, faccio notare al deputato Agustoni che, se una decisione è davvero così arbitraria, se viola il diritto alla parità di trattamento, eccetera, allora siamo in presenza di una violazione costituzionale e un ricorso al TF è quindi sempre possibile.

ROSSI T. - Dopo aver sentito l'intervento del deputato Mazzoleni, penso che i partiti di minoranza dovrebbero imporre un periodo di quarantena ai transfughi provenienti da altri partiti che entrano nella Lega o nell'UDC, affinché si spoglino di una certa mentalità clientelare.

Qui stiamo decidendo se il peso delle decisioni debba incombere interamente all'Esecutivo oppure anche al Legislativo. La tendenza sembra essere quella di dire che il Legislativo sia qui soltanto per parlare, mentre le decisioni vengono prese dall'Esecutivo, tanto che lo scopo della richiesta del Consiglio di Stato è proprio quello di indurre il Gran Consiglio a fare marcia indietro.

Sosterrò quindi l'emendamento, poiché cerca di "mettere una toppa"; resta però il fatto che bisognerebbe sostenere il rapporto di minoranza, il quale non fa altro che confermare i poteri che il Gran Consiglio ha già oggi e che si è attribuito nel 2020. Non si vede quindi per quale ragione si debba cambiare ora.

GUERRA M., PRESIDENTE - Ricordo al deputato Rossi che il rapporto di minoranza è decaduto e che rimane unicamente il rapporto di maggioranza.

MAZZOLENI A. - Volevo rispondere al deputato Rossi, ma quando ha poi rinviato al rapporto di minoranza, ho preso atto del fatto che magari è stanco e fatica a seguire il dibattito...

BALLI O. - Forse anch'io sono stanco e annebbiato, ma parto dal presupposto che in questo Gran Consiglio siano tutti coerenti. La questione è dunque molto semplice e non richiede grandi discussioni: chi ha votato il rapporto di maggioranza respinga gli emendamenti e chi ha sostenuto quello di minoranza li approvi.

Questo è ciò che si deve fare per essere coerenti. Possiamo discutere per mezz'ora, ma il succo del discorso è questo. Boccerò l'emendamento.

NOI M. - Non ho sostenuto alcun rapporto e mi permetto quindi di seguire una via intermedia, sostenendo questo emendamento e condividendo le motivazioni espresse dal deputato Agustoni. Ritengo che limitare la giustizia a determinate fattispecie e non permetterle di valutare tutte le forme di discriminazione costituisca un'aberrazione.

MERLO T. - Sosterrò l'emendamento, ricollegandomi a quanto detto dal deputato Agustoni, ossia che violare la legge – anche solo in parte – non dà una buona impressione, e ricordando che questa norma si applicherà anche ai Comuni e non soltanto al Consiglio di Stato.

Inoltre, non ritengo che sgravare i tribunali codificando motivi di ricorso così limitati sia una grande trovata: ciò che bisognerebbe invece fare è tutelare i diritti dei cittadini, compresi quelli dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato non è riuscito a convincermi del fatto che vi sia un problema legato ai ricorrenti "temerari"; in caso contrario, lo invito a indicare i casi, se non addirittura i nomi.

Messo ai voti, l'emendamento n. 3 presentato dal deputato Padlina è respinto con 34 voti favorevoli e 44 contrari.

- **Emendamento n. 4 presentato da Gianluca Padlina**

Articolo 89

*¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

²Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.

*³I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: **manifesto** mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.*

⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

PADLINA G. - Preso atto del fatto che la maggioranza ha ritenuto di limitare i motivi di ricorso, rispettivamente il potere cognitivo del TRAM in materia, vi invito nondimeno a operare una puntuale e modesta correzione alla nuova disposizione.

Così come proposta, la norma prevede che il TRAM possa annullare una nomina unicamente in presenza di un «*manifesto mancato rispetto*» delle condizioni del bando. Oltre a essere particolarmente infelice, una formulazione di questo tipo è, fra tutte quelle ipotizzabili, la peggiore possibile: oltre a non essere chiara, pone l'autorità giudiziaria nella scomodissima posizione di doversi assumere il compito di stabilire quale grado di violazione delle condizioni del bando possa ancora essere ritenuto ammissibile.

Se l'obiettivo era quello di ridurre ulteriormente il già limitatissimo numero di ricorsi presentati contro decisioni di assunzione o di nomina, mi sento di richiamare la vostra attenzione sul fatto che proprio questa modifica potrebbe, paradossalmente, allungare la durata delle procedure. Attualmente, di regola, nessun ricorrente il cui ricorso venga respinto dal TRAM decide di impugnare la sentenza davanti al TF, anche per le ragioni di costo ricordate in precedenza dal deputato Rossi. Tale mancata impugnazione è dovuta soprattutto al fatto che il TRAM, nel proprio pronunciamento, indica chiaramente se il candidato nominato rispecchi o meno le condizioni poste dal bando. La situazione è dunque o bianca o nera; ammettendo invece che possano essere tutelate decisioni "grigie", è lecito attendersi un aumento dei ricorsi al TF, proprio perché diventerebbe sindacabile un margine di apprezzamento attualmente inesistente.

Vi rivolgo dunque un ultimo appello a togliere l'aggettivo «*manifesto*» da questo capoverso. In quest'ambito, il grigio è infatti un colore da evitare, perché sa inevitabilmente di compromesso sui principi che, al di fuori di questo Palazzo, non sarebbe compreso dalla popolazione e non farebbe altro che alimentare le voci di chi è contro la politica e di chi fa della cultura del sospetto e della delegittimazione la propria ragione di vita.

QUADRANTI M., RELATORE DI MAGGIORANZA - In merito all'aggettivo "manifesto", come giuristi siamo abituati al fatto che alcuni concetti o termini di natura indeterminata vengano precisati dalla giurisprudenza. Credo quindi che anche il TRAM, qualora dovesse occuparsi di queste fattispecie, non mancherà di precisarne la portata nella misura in cui ciò si rendesse necessario.

VITTA C., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Questo emendamento è una sorta di sottocapitolo di quello precedente, ancorché più mirato. Pur senza voler entrare in quella che sembra essere una discussione tra giuristi, mi limito a osservare che l'aggettivo in questione consente di delimitare e circoscrivere meglio la portata dell'articolo in oggetto. Per questo motivo vi invitiamo a respingere l'emendamento.

La discussione sull'emendamento n. 4 è dichiarata chiusa.

Dichiarazioni di voto (art. 128 cpv. 7 LGC).

ROSSI T. - Essendomi ormai rassegnato a vedere questo Gran Consiglio "tagliarsi le ovaie", mi asterro.

Messo ai voti, l'emendamento n. 4 presentato dal deputato Padlina è respinto con 33 voti favorevoli, 44 contrari e 2 astensioni.

Il deputato Evaristo Roncelli chiede la parola per una proposta d'ordine (art. 137 LGC).

RONCELLI E. - Premetto di non sapere se questa sia la procedura giusta, ma, alla luce di quanto osservato dal deputato Durisch in merito al nuovo art. 89 cpv. 3 LPAm, sembrerebbe che la formulazione voluta dalla Commissione fosse «*formali o sostanziali*» e non «*formali e sostanziali*» come invece figura nel disegno di legge annesso al rapporto commissionale di maggioranza. Chiedo pertanto se sia possibile sottoporre il testo a una commissione redazionale affinché venga apportata la necessaria correzione perché si tratta di una distinzione importante.

QUADRANTI M., RELATORE DI MAGGIORANZA - La formulazione voluta e prevista è «*formali o sostanziali*».

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto di maggioranza sono accolti con 47 voti favorevoli, 29 contrari e 5 astensioni.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Aldi Sabrina - Balli Omar - Bignasca Boris - Boscolo Lisa - Bühler Alain - Buri Simona - Canetta Maurizio - Caprara Bixio - Censi Andrea - Demaria Yannick - Durisch Ivo - Ferrara Natalia - Filippini Lara - Forini Danilo - Genini Simona - Genini Sem - Gianella Alessandra - Gianella Alex - Giudici Andrea - Lepori Daria - Maderni Cristina - Mazzoleni Alessandro - Minotti Mauro - Mobiglia Massimo - Morisoli Sergio - Ortelli Maruska - Ortelli Paolo - Passardi Roberta - Piccaluga Daniele - Piezzi Aron - Pini Nicola - Prati Tessa - Quadranti Matteo - Quadri Stefano - Renzetti Luca - Rigamonti Andrea - Riget Laura - Rusconi Patrick - Sanvido Andrea - Schnellmann Fabio - Sirica Fabrizio - Speziali Alessandro - Tenconi Diana - Terraneo Omar - Tonini Stefano - Zanetti Tiziano - Zanini Barzaghi Cristina

Si pronunciano contro:

Agustoni Maurizio - Albertini Giovanni - Ambrosetti Maria Pia - Ay Massimiliano - Bassi Raide - Berardi Giovanni - Beretta Piccoli Sara - Caccia Arnaldo - Capoferri Giovanni - Corti Alessandro - Dadò Fiorenzo - Demir Sara - Ermotti-Lepori Maddalena - Ferrari Lea - Galeazzi Tiziano - Ghisla Alessio - Isabella Claudio - Merlo Tamara - Mirante Amalia - Mossi Nembrini Maura - Ostinelli Roberto - Padlina Gianluca - Prada Aline - Pronzini Matteo - Roncelli Evaristo - Rossi Tuto - Sergi Giuseppe - Soldati Roberta - Tricarico Michel

Si astengono:

Bourgoin Samantha - Buzzi Matteo - Noi Marco - Petralli Giulia - Valsangiacomo Nara

Il Consiglio di Stato non intende chiedere una seconda lettura (art. 140 cpv. 5 LGC).

2. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 19:30 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato per martedì 25 febbraio 2025.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Michele Guerra

Il Segretario generale, Tiziano Veronelli

Emendamento n. 3 presentato da Gianluca Padlina – Motivazioni **(si veda p. 6487 del presente verbale)**

- **Emendamento n. 3 presentato da Gianluca Padlina**

Articolo 89

*¹Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l'assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; **di conseguenza l'assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all'autorità di nomina per una nuova decisione.***

²Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.

³~~I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali e sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.~~

³ ⁴Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l'autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.

Motivazioni:

La limitazione delle contestazioni proponibili dinanzi al lodevole Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito di una procedura ricorsuale in materia di assunzioni e/o nomine non è giustificata, né giuridicamente sensata.

Nella propria giurisprudenza il lodevole Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di indicare che, nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (STA 52.2013.327 del 13 gennaio 2014 in: RtiD I-2015 n. 3 consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità di nomina è tenuta ad esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento ed alla proporzionalità. Il suo giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del lodevole Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAm. Al riguardo la Corte cantonale ha già stabilito che ad essere censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAm). Già sulla scorta dell'attuale disciplinamento il lodevole Tribunale cantonale amministrativo deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; BORGHI/CORTI, op. cit., n. 2d ad art. 61).

Stando così le cose e avuto riguardo del limitatissimo numero di nomine che sono oggetto di contestazione in sede giudiziaria, non si intravede alcuna valida ragione per introdurre nella legge una limitazione delle censure che un potenziale ricorrente possa invocare. L'attuale disciplinamento del potere cognitivo del lodevole Tribunale cantonale amministrativo in materia di assunzione e nomine – già di per sé limitato nei termini sopraindicati – merita di essere confermato.